



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE 401 DEL 16-05-2016

OGGETTO: TRATTAMENTO FISCALE PROVENTI CONSEGUITI DALL'IACP (IRES E IRAP 2015)
DETERMINAZIONI -

IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI DIRIGENTE DEL S.A.C./f.f.

PREMESSO:

- che, l'Ente esegue prestazioni di un servizio pubblico assistenziale a favore dei cittadini meno abbienti e, di conseguenza, il rapporto intercorre tra Istituto e fornitore non può essere assimilato ad un locazione di natura privatistica, per cui genera un introito che non può avere natura di corrispettivo;

TENUTO CONTO:

- che l'IACP non può considerarsi il vero fruitore dei redditi fondiari (che in realtà spettano allo Stato), potendo lo stesso trattenere solo l'aggio di riscossione ed il rimborso delle spese di amministrazione, dovendo riversare tutto il resto alla cassa depositi e prestiti e che, conseguentemente, l'Ente non può essere considerato alla stregua di una immobiliare avendo, invece, il compito costituzionalmente sancito di favorire l'accesso alla proprietà immobiliare da parte dei ceti meno abbienti;

VERIFICATO:

- che, le suesposte argomentazioni sono state fatte proprie, nel corso del tempo, da un numero crescente di Istituti che non si sono adeguati all'applicazione dell'art.90 del TUR;

Tanto premesso

- VISTO lo Statuto dell'Ente;
- RICHIAMATA la propria competenza;

DETERMINA

1. Di **RATIFICARE**, anche per l'esercizio corrente così come per tutte le precedenti annualità la determinazione del carico fiscale gravante sul reddito anno 2015 (Mod. Unico 2016) confrontando i costi ed i ricavi effettivamente sostenuti e conseguiti nel corso del suddetto esercizio;
2. Di **RISERVARI**, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, di instaurare contenzioso dinanzi alla competente Commissione Tributari Provinciale uniformandosi, anche in questo, ai comportamenti già tenuti dagli altri Istituti.

Il Direttore Generale
Nella qualità di Dirigente del SAC/F.F.
(Avv. Ernesto Toti)

IS